

**COMUNICATO UFFICIALE N.09 DEL 23.04.2025
CORTE SPORTIVA D'APPELLO
SEZIONE TERRITORIALE DEL VENETO**

Con riferimento alla comunicazione del 22.04.2025 inviato a questa Corte da parte della società Polisportiva Godigese A.S.D., avverso il provvedimento del Giudice Sportivo relativo alla gara n. 15053 del 04.04.2025 – campionato DR3 TV tra BC MALCONTENTA e POLISPORTIVA GODIGESE A.S.D.

**LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO
SEZIONE TERRITORIALE DEL VENETO**

Presidente: Alvise Bragadin

Componenti: Matteo Riovanto – Nicolò Bonifacio – Giacomo Guidoni

- viste le deduzioni svolte dalla ricorrente;
- considerato il fatto che è stata avanzata formale richiesta di sospensione del provvedimento impugnato;
- data comunque l'impossibilità di procedere immediatamente all'istruttoria;
- valutato quindi che, nelle more, la Corte ritiene, a fini meramente cautelativi e viste le ragioni ora illustrate, di dover adottare un provvedimento di sospensione del provvedimento impugnato al solo fine di evitare alla reclamante i potenziali ed eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dall'attesa tra il momento in cui è stato proposto il reclamo e quello in cui interverrà la decisione, stante anche gli imminenti impegni che la stessa dovrà sostenere con la propria squadra;

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello, Sezione Territoriale del Veneto,

- **sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato** fino alla comunicazione della decisione (dispositivo) del reclamo proposto;
- **fissa l'udienza** per la discussione del reclamo stesso in data 29.04.2025 ad ore 18.00 presso la Sede della F.I.P. Comitato Regionale del Veneto, Via Del Gazzato n. 4.

Si comunichi al reclamante, con preghiera allo stesso di confermare la propria eventuale presenza all'udienza di cui sopra, ed agli Uffici competenti.

Si invita la parte, laddove lo ritenesse necessario, a richiedere copia della documentazione della gara in oggetto ed a depositare entro la data dell'udienza memorie difensive contenenti prove a sostegno della propria domanda.
Si comunichi il presente provvedimento anche alla controinteressata con l'avviso che può partecipare all'udienza costituendosi nei termini di cui all'art. 96 Regolamento di Giustizia

IL COMPONENTE ESTENSORE
Giacomo Guidoni